

PROVVEDIMENTO N. 47 DEL 1 GIUGNO 2016 RECANTE GLI INDICATORI E I LIVELLI DI ANOMALIA DI CUI AL D.M. 11 MAGGIO 2015, N. 108 NONCHE' INDICAZIONI TECNICHE PER LE IMPRESE DI ASSICURAZIONE

RELAZIONE

L'archivio integrato antifrode (di seguito AIA) di cui all'articolo 21, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni in legge 17 dicembre 2012, n. 221, è uno strumento previsto dal legislatore al fine del contrasto delle frodi assicurative nel settore r.c.auto. Gestito dall'IVASS, fornisce alle imprese interessate informazioni in ordine ai profili di anomalia dei sinistri in ottica antifrode.

L'AIA funziona attraverso l'interconnessione delle banche dati individuate dalla citata legge e dal D.M. 11 maggio 2015, n. 108.

Il provvedimento definisce gli indicatori analitici e di sintesi ed i relativi parametri, il livello di dettaglio delle informazioni inviate alle imprese, fornisce, inoltre, alle compagnie indicazioni tecniche al fine della corretta ricezione delle informazioni.

Si riporta nel seguito, una sintesi delle previsioni contenute nel provvedimento e la descrizione del funzionamento dell'AIA.

Il **Capo I - Disposizione di carattere generale**, contiene le fonti normative (**art. 1**), la definizioni (**art. 2**) e l'oggetto e le finalità (**art. 3**).

Il **Capo II – La procedura AIA e l'individuazione degli indicatori e dei livelli di anomalia**, reca le norme di funzionamento. La procedura AIA prende avvio dalle segnalazioni trasmesse alla BDS, secondo le prescrizioni del Regolamento della Banca Dati Sinistri in modo da non richiedere ulteriori oneri di comunicazione a carico delle imprese. Per il calcolo degli indicatori, sono acquisite in AIA tutte le segnalazioni relative ai sinistri avvenuti a far tempo dal 1 gennaio 2011.

Una volta trasmessi i dati dalle compagnie alla BDS, AIA attribuisce a ogni sinistro un codice unico evento (CUE) (**art. 4**) sulla base di un algoritmo di calcolo predefinito che prende in considerazione le informazioni segnalate anche se provenienti da diverse imprese. Il CUE costituisce l'unico riferimento per le successive comunicazioni relative al sinistro.

Per migliorare la qualità e l'affidabilità delle informazioni prodotte da AIA, la procedura prevede l'utilizzo di due liste di esclusione: *black* e *white list* (**art. 5**)

La *black list* contiene i dati ritenuti affetti da palesi errori o incompletezze, principalmente codici fiscali e targhe dei veicoli. I valori segnalati dalle compagnie e presenti nella *black list* vengono automaticamente scartati dalla procedura e non vengono acquisiti nella base dati AIA, non concorrendo, pertanto, al calcolo degli indicatori di anomalia.

La *white list* contiene i codici fiscali o le partite IVA dei soggetti (persone fisiche o giuridiche) che compaiono con elevata frequenza negli eventi segnalati alla BDS per la tipologia dell'attività svolta (ad esempio società di autonoleggio) e che, pertanto, vengono esclusi dal calcolo degli indicatori di anomalia basati su ricorrenze, in quanto la loro elevata numerosità potrebbe falsare l'esito delle elaborazioni non essendo di rilievo in ottica antifrode.

Le liste di esclusione sono predisposte e aggiornate periodicamente dall'IVASS.

Successivamente, l'AIA integra le informazioni segnalate alla BDS con quelle presenti nelle ulteriori banche dati esterne connesse, elaborando, quindi, gli indicatori di anomalia e l'indicatore di sintesi da comunicare alle imprese.

Per ogni sinistro acquisito, la procedura AIA calcola gli indicatori di anomalia di cui agli artt. 3 e 4 del D.M. n. 108/2015, secondo quattro aree di analisi (**art. 6**).

Nel calcolo degli indicatori, la procedura - con riferimento ad ogni sinistro occorso - prende in considerazione tutti gli eventuali elementi ad esso connessi, anche risultanti da precedenti segnalazioni, in un determinato intervallo temporale (v. allegato 1 del provvedimento).

Ad ogni indicatore analitico è associato uno specifico punteggio (*score*) che varia in funzione della rilevanza dello stesso in ottica antifrode.

Il punteggio degli indicatori di ciascuna delle 4 aree di analisi individuate dall'art. 4, comma 2, del D.M. n. 108/2015, è ottenuto dalla somma degli *score* dei singoli indicatori analitici attivati.

A sua volta, la somma dei punteggi delle 4 aree di analisi costituisce il valore dell'indicatore di sintesi che compendia il livello di anomalia dell'evento in ottica antifrode. Sulla base del punteggio dell'indicatore di sintesi, il livello di anomalia dell'evento è classificato come nullo (*score* 0), basso (*score* 1-19), medio (*score* 20-49) e alto (*score* > 49) (**art. 7**).

Al fine di rappresentare il livello di completezza delle informazioni raccolte sulla base delle quali sono calcolati gli indicatori, alle imprese è, altresì, comunicato un ulteriore indicatore (denominato *qscore*) che sintetizza, in termini percentuali, il livello di qualità e di accuratezza dei dati trasmessi (**art. 8**). Il valore del *qscore* cresce in funzione della completezza delle informazioni utilizzate per il calcolo degli indicatori.

A seguito dell'elaborazione degli indicatori, il sistema trasmette automaticamente alle imprese le informazioni di cui all'allegato 3 (cd. flusso di ritorno), il cui livello di dettaglio informativo aumenta in funzione del livello di anomalia rilevato (**art. 9**).

Il flusso di ritorno è generato anche a seguito di variazioni dello *score* dovute a rettifiche e integrazioni ai dati già acquisiti dalla BDS o a segnalazioni di altre imprese di assicurazione.

È, inoltre, prevista la possibilità di un'interrogazione a richiesta dell'AIA in relazione a sinistri in cui l'impresa è interessata, anche in assenza di nuove segnalazioni alla BDS (**art. 10**), secondo le modalità indicate nell'allegato 2.

Le trasmissioni tra l'AIA e le imprese avvengono attraverso il canale di comunicazione denominato Spazio in modalità batch, secondo le modalità e con i tracciati record indicati nell'allegato 2 del provvedimento.

Il Capo III – Disposizione transitorie e finali, stabilisce che l'operatività della procedura AIA prende avvio con le segnalazioni dei sinistri alla BDS effettuate a partire dal 10 giugno 2016.

Il provvedimento, unitamente alla relazione accompagnatoria, non è stato oggetto della procedura di pubblica consultazione, tenuto conto dei principi fissati dall'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 ed è coerente con le previsioni di cui all'art. 2, comma 3 del regolamento IVASS n. 3

del 5 novembre 2013, attuativo delle disposizioni del predetto articolo in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'IVASS.